



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

ORDINANZA N.02/2024

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Oristano:

VISTA la concessione demaniale marittima n. 54 del 22.06.1999 assentita dalla R.A.S. in favore della “Marine Oristanesi S.r.l.”, al fine di occupare una zona di demanio marittimo costituente il porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano, come integrata dalla determinazione n. 3659/DOR/5 novembre 2007 della R.A.S.;

VISTA l'ordinanza n°12/2012 del 16.12.2012 di questa Capitaneria di Porto con la quale è stato approvato il regolamento del porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

VISTA l'ordinanza n°66/2023 del 28.11.2023 di questa Capitaneria di Porto con la quale si sono apportate alcune modifiche alla circolazione veicolare nel porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

VISTE le note del 07.12.2023 e del 19.12.2023 del soggetto concessionario “Marine Oristanesi S.r.l.” da cui si evince che la stessa società ha adempiuto alle prescrizioni di cui al sopralluogo del 22.11.2023;

CONSIDERATO che “Marine Oristanesi S.r.l.” in qualità di soggetto concessionario ha richiesto con le suddette note la possibilità di una rivalutazione della disciplina della circolazione degli autoveicoli presso la banchina “T” del porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

CONSIDERATO che, a breve, inizieranno i lavori del porticciolo turistico di Torregrande previsti dalla determinazione n. 1327 del 06.11.2020 del Comune di Oristano che prevedono una riqualificazione e potenziamento del porto turistico e porto pescatori in località Torregrande nel Comune di Oristano;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti, Direzione generale dei porti prot. n. M_TRA/DINFR/4520 in data 17 aprile 2008, avente ad oggetto “Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Revisione D.P.C.M. 21 dicembre 1995” con la quale si chiarisce che le competenze in materia di sicurezza della navigazione e di sicurezza e polizia portuale permangono in capo all'Autorità Marittima;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO opportuno contemperare la necessità di dettare disposizioni al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell'ambiente marino nonché garantire una più sicura ed ordinata circolazione veicolare all'interno del porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano con le esigenze manifestate tramite le note soprarichiamate dal soggetto concessionario "Marine Oristanesi S.r.l";

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 Circolazione veicolare/pedonale sulla banchina a "T"

Con decorrenza immediata è consentita ai soggetti autorizzati dal soggetto concessionario nelle modalità previste dal regolamento del porticciolo turistico di Torregrande approvato con l'ordinanza n°12/2012 del 16/12/2012 di questa Capitaneria di Porto, la circolazione veicolare/pedonale sulla banchina a "T" del porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano come riportato nella planimetria allegata che fa parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 2 Accesso ai pontili e banchine

L'eventuale accesso pedonale/veicolare nella parte rimanente della banchina a "T" e nei restanti pontili fissi/galleggianti e/o altre banchine, è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati dal concessionario con assunzione di ogni derivante rischio e responsabilità nelle modalità previste dal regolamento del porticciolo turistico di Torregrande approvato con l'ordinanza n °12/2012 del 16/12/2012.

Articolo 3 Esenzioni e deroghe

La presente disciplina non si applica a personale e mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia in ragione delle rispettive attività di servizio.

Articolo 4 Responsabilità del concessionario

Il soggetto concessionario deve:

- provvedere a delimitare e rendere visibili i cigli banchina all'interno del porticciolo turistico tramite paletti con catena di delimitazione e/o tramite cordoli con birilli o altri idonei apprestamenti;
- assicurare il posizionamento di idonea segnaletica orizzontale e verticale nonché della cartellonistica prevista che regolamenti il transito di persone/veicoli nell'ambito portuale secondo quanto previsto dalla presente ordinanza e dall'ordinanza n°12/2012 del 16.12.2012 di questa Capitaneria di Porto meglio citate in premessa;
- effettuare una costante vigilanza con proprio personale sul rispetto dei contenuti della presente ordinanza e di quella n° 12/2012 del 16.12.2012 di questa Capitaneria di Porto meglio citate in premessa.

Articolo 5 Pubblicità

La diffusione della presente ordinanza sarà curata mediante:

- pubblicazione all'albo digitale di questa Capitaneria di porto;
- trasmissione al Comune competente, alle Forze di polizia territoriale, alla società concessionaria e ad ogni altro soggetto interessato; - divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

Articolo 6 Regime sanzionatorio

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere diretti responsabili dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, ai sensi del Codice della Strada e/o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 7 Norme finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che abroga ogni altra precedente disposizione in contrasto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia al contenuto del regolamento del porticciolo turistico di Torregrande approvato con l'ordinanza n°12/2012 del 16/12/2012 di questa Capitaneria di Porto.

L'ordinanza n° 66/2023 del 28/11/2023 di questa Capitaneria di Porto meglio citata in premessa è abrogata.

La presente ordinanza non esime gli interessati dal munirsi di ogni ulteriore atto autorizzativo di competenza di organi e/o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni.

Santa Giusta, *data della firma digitale*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI

